



R.G. 591-1/2023

Rep. 128/2024
del 26/04/2024



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,
nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi
degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 591/2023 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:
[REDACTED]
con l'ausilio dell'avv. **Federica Vanacore**, nominata quale gestore della crisi dall'OCC (Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento) I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune
di San Giorgio a Cremano;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 6.11.2023, [REDACTED], ha presentato un ricorso per omologa del
piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e questo Giudice, con decreto del 15.1.2024,
ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la
comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII adottando le misure protettive previste dal
quarto comma del suddetto articolo.

L'OCC ha depositato in data 8.2.2024 la relazione di cui al sesto comma dell'art. 70 CCII, nella quale
ha dato atto che nel termine di cui al terzo comma, non erano state formulate osservazioni, ma era
stato precisato il credito da Agenzia delle Entrate Riscossione determinandolo nella maggior somma
di € 6.157,17 di cui € 1.672,54 in privilegio ed € 4.484,63 in chirografo. A seguito della precisazione
del credito effettuata da Agenzia delle Entrate Riscossione, l'OCC provvedeva a modificare il piano
di ammortamento. Tuttavia attesa la modesta variazione del debito, tale modifica non pregiudicava
gli altri creditori, le cui percentuali ed i cui tempi di soddisfo non venivano modificati.

All'udienza del 28.3.2024, poi, l'OCC evidenziava che solo in data 22.3.2024 la Regione Campania
aveva precisato il credito, riservandosi di depositare una relazione riepilogativa con le modifiche al
piano ritenute necessarie.

In data 23.4.2024 veniva depositato il piano modificato che teneva conto del maggior credito della
Regione Campania e con il quale il debitore, aumentando l'importo della rata mensile ad € 342,87,
a fronte di una esposizione debitoria di € 58.002,01 (di cui € 10.463,39 in privilegio) oltre le spese
della procedura, offriva ai creditori, mediante la quota parte dello stipendio non assorbito dalle spese
di mantenimento del nucleo familiare, il pagamento della complessiva somma di € 28.800,98 in 84
rate mensili, con la precisazione che le somme dovute all'OCC saranno accantonate sul conto della

procedura in attesa della liquidazione del GD e, quelle previste per l'advisor, saranno incassate prima dei creditori chirografari.

Ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] nella versione aggiornata e depositata in data 23.4.2024.

Dalla proposta e dalla relazione dell'OCC emerge che il consumatore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69, comma 1, CCII. La difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte è infatti stata generata da un evento esterno, ovvero dalla situazione patologica del figlio, [REDACTED], affetto da ludopatia che, inizialmente mentendo per occultare il suo coinvolgimento nel gioco d'azzardo, ha richiesto l'aiuto del padre per procurarsi il denaro necessario a risollevare le sue situazioni finanziarie ed ha perfino chiuso la propria attività economica.

Se appare indubbio che le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente all'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per se stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria dell'istante non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi.

Risultano sufficientemente provate dalla documentazione allegata le circostanze che hanno determinato il ricorso all'indebitamento ed alla difficoltà di adempiere, ovvero la scoperta della condizione di ludopatia del figlio, [REDACTED], la sua continua richiesta di supporti economici -falsamente ricondotta alle esigenze dell'attività di pescheria svolta- e, in definitiva, la necessità di fornire un supporto economico.

L'odierno istante si vedeva costretto a ricorrere ulteriormente al credito anche al fine di sostenere un finanziamento contratto dal figlio e da egli stesso garantito. Inoltre nel 2019 l'istante subiva il furto della carta di credito Findomestic e rimaneva vittima di prelievi abusivi. Tale posizione è stata poi definita in via transattiva con il pagamento a saldo e stralcio di € 5.200,00.

Non vi sono elementi che inducano a ritenere che [REDACTED] abbia assunto le obbligazioni che oggi non riesce a soddisfare integralmente con colpa grave, tenuto conto anche dell'affidamento del medesimo riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori.

In definitiva, non possono trascurarsi le cause e le finalità sottese ai nuovi finanziamenti, determinati dalle gravose condizioni del figlio nonché dalla volontà di continuare a pagare i finanziamenti in precedenza contratti.

Infine, come rilevato, non sono state proposte opposizioni ed il piano, nella sua semplicità, appare certamente fattibile.

Nulla, pertanto, osta alla omologazione.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;



dispone che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire ogni 6 mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione; dispone l'accredito mensile delle somme indicate nel piano su conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del Giudice delegato e che le rate convenute per il pagamento del saldo del compenso dell'OCC siano accantonate a cura dell'OCC sul medesimo conto corrente;

manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 e 8, CCII;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 26.4.2024

Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara

Firmato Da: FERRARA LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 07e14e5d423a22001800e2f0dc25
Firmato Da: AVELLONE MARIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 13a47881441a2a6a642b0e13020

 